

Regolamento per la Videosorveglianza

Art. 1

Il sistema di videosorveglianza è installato per le seguenti finalità:

- a.** la sicurezza urbana, stradale e della circolazione e per le attività di polizia giudiziaria che sono rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente e al suo organo di Polizia Municipale, secondo quanto previsto dalla legge;
- b.** la possibilità di avere in tempo reale dati e immagini, ovvero strumenti di pronto intervento e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente

Il sistema di videosorveglianza ha lo scopo di:

- controllare determinate aree critiche per la sicurezza urbana;
- identificare in tempo reale luoghi e punti di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Municipale;
- curare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione;
- tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo;
- assicurare maggiore vigilanza ai cittadini;
- assicurare con presidio remoto sul territorio l'estensione della vigilanza;
- ottimizzare le risorse umane a favore di una maggiore presenza in località non presidiate;
- costituire supporto alle indagini di polizia giudiziaria in caso di commissione di illeciti e reati.

Art. 2

I dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza:

- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservati per un periodo non superiore a quello individuato per legge o necessario al soddisfacimento delle finalità del sistema per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 3

Il sistema consiste di una Centrale Operativa con funzioni di controllo e vigilanza collocata presso il Comando della Polizia Municipale, di un Centro di Gestione costituito da un server per la registrazione delle immagini collocato presso la Salaserver del Comune e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere telecontrollabili. Le immagini videoriprese dalle telecamere sono trasmesse alla Centrale Operativa della Polizia Municipale tramite una infrastruttura di rete in fibra ottica e wireless dedicata esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale e protezione dei dati dagli accessi indesiderati.

Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre quelle presso la Centrale Operativa e il Centro di Gestione. Presso la Centrale Operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere. L'accesso al locale è consentito solo agli incaricati del trattamento. In caso di necessità è possibile visualizzare "a posteriori" le registrazioni delle telecamere stesse presso il Centro di Gestione.

Il trattamento sarà effettuato con registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere.

Art. 4

Le immagini sono conservate per un massimo di giorni 7 successivi alla registrazione, salvo i casi in cui la conservazione per un tempo maggiore sia motivata dall'esigenza di indagini conformi agli scopi enunciati, di indagini di polizia giudiziaria o da richieste dell'autorità giudiziaria. Il prolungamento del periodo di conservazione è autorizzato previa domanda scritta e motivata entro termine utile per procedere al salvataggio. Il sistema impiegato è programmato in modo da procedere automaticamente alla cancellazione delle immagini alla scadenza del termine fissato, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 5

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Centro di Gestione. A questi locali protetti possono accedere il Responsabile del Trattamento dei Dati, il Responsabile della Sicurezza Informatica e gli Amministratori di Sistema e i loro incaricati. Previa presenza di una di almeno una di queste figure è ammesso l'accesso anche al personale autorizzato agli interventi di manutenzione del sistema. La Salaserver è sistematicamente chiusa a chiave ed ubicata in locali non accessibili al pubblico, gli armadi contenenti gli hard disk relativi al sistema chiusi a chiave. Nel Centro di Gestione del sistema è collocato un registro in cui sono riportati gli accessi di persone estranee che devono operare sullo stesso a cura del Responsabile del Trattamento dei Dati, indicandone gli estremi di identificazione, gli scopi, giorno ed ora.

Art. 6

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. La comunicazione dei dati da parte della Polizia Municipale a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art.7

Il Titolare del Trattamento dei Dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è ai sensi dell'art. 28 del Codice, il Sindaco della Città di Narni.

Art. 8

Il Comandante della Polizia Municipale, in virtù di attribuzioni, funzioni, competenza e qualifiche giuridiche afferenti alla unità organizzativa Polizia

Municipale e l'appartenenza alla stessa, è nominato con atto del titolare del trattamento, Responsabile del Trattamento dei Dati.

Il Responsabile del Trattamento dei Dati deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

E' onere del Responsabile del trattamento dei dati provvedere a:

- individuare gli Incaricati del Trattamento, dando loro le idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal Titolare del Trattamento dei Dati;
- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali;
- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- interagire per quanto necessario con gli Amministratori di Sistema;
- comunicare al Titolare del Trattamento dei Dati eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti;
- ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare o dalle leggi.

Art. 9

Gli Incaricati del Trattamento sono i soggetti obbligati ad effettuare un trattamento dati per il tramite del sistema della videosorveglianza. Essi sono designati con un atto scritto dal Responsabile.

L'Incaricato al Trattamento, ha l'obbligo di :

- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo necessità e professionalità e correttezza secondo le indicazioni di legge, del presente regolamento e quelle ulteriori impartitegli dal Responsabile;

- effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento e dell'incarico ricevuto dal Responsabile del Trattamento; limitare i dettagli delle immagini alle reali necessità, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, e di non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità del sistema attivato;
- accedere ai dati e trattarli per il tramite di credenziali di autenticazione personali nel rispetto delle misure di sicurezza;
- curare la conservazione e la riservatezza delle credenziali di autenticazione attribuitegli, e non comunicarle ad alcuno, né permettere ad altri di accedere utilizzando le stesse per trattare i dati;
- registrare a propria firma sull'apposito registro data, ora, motivazione dell'utilizzo dell'opzione "zoom" del sistema, se utilizzata.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 10

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti ed in particolare alla Centrale Operativa della Questura che provvederà, se necessario, ad inviare sul posto personale qualificato. In tali casi l'incaricato competente procede agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito.

Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto mobile, dovrà essere redatto apposito verbale.

La custodia dei dati di duplicazione è effettuata con la cura e la diligenza necessaria ed in modo che non siano accessibili ai soggetti non autorizzati. Una volta terminato il trattamento i supporti rimovibili vanno distrutti o resi inutilizzabili.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità giudiziaria e, quando necessario, i soggetti indicati all'art. 5.

In particolare gli organi di Polizia che, nello svolgimento di loro indagini, necessitano di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati. Le registrazioni sono visionabili ed estrapolabili "a posteriori" presso la Salaserver con l'assistenza dei soggetti a ciò incaricati e del responsabile del trattamento o di un suo delegato.

Art. 11

Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Narni si avvale della collaborazione degli Amministratori di Sistema, nonché dei tecnici delle imprese "STUDIO_C" e "Siet Impianti", in quanto fornitori/manutentori in garanzia del sistema di videosorveglianza con le procedure previste dalla normativa.

Allo scadere della garanzia del sistema potrà essere stipulato apposito contratto di manutenzione con le medesime od altre imprese che siano in possesso della professionalità e le caratteristiche necessarie, con le stesse modalità. Anche costoro, nelle persone dei loro dipendenti, dovranno essere identificati e fatti accedere al Centro di Gestione e agli armadi contenenti gli hard disk e i discoserver, con la presenza dell'Amministratore di Sistema o di un loro incaricato. Inoltre l'impresa manutentrice:

- si impegna a rispettare i criteri del *Regolamento* adottato da questo Comune;
- elenca i nominativi del personale preposto agli interventi sull'impianto in oggetto;
- si impegna a rispettare le istruzioni specifiche impartite dal Responsabile del Trattamento o dai suoi Incaricati sia nelle modalità di accesso ai locali, sia nelle procedure da adottare durante gli interventi, specificatamente se orientati sul server di registrazione;
- si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui dati, password o altre informazioni cui venisse in possesso il personale durante gli interventi;
- si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali.

Art. 12

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a

qualsiasi registrazione e/o ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti (Statuto dei Lavoratori).

Art. 13

Il Comune di Narni, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi recanti la dicitura:

"Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dalla Polizia municipale per fini di sicurezza urbana, stradale e della circolazione e polizia giudiziaria-Art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo n.196/2003)."

L'elenco delle localizzazioni delle collocazioni, della suddetta segnaletica la cui manutenzione resta a carico degli uffici tecnici comunali competenti, va formalizzato in apposito atto.

Art. 14

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento, come per legge; in particolare, dietro presentazione di apposita istanza e per legittimi motivi con esclusione dei dati inerenti ad attività di polizia giudiziaria ha diritto:

- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata per il trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo di raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui sopra può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le richieste non possono essere rinnovate dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

Nel caso di esito negativo delle richieste, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15

Il Comune di Narni, si obbliga a comunicare mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale, alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nella persona del responsabile del procedimento di realizzazione del sistema, e successivamente a cura del responsabile del trattamento, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.

Art. 16

In caso di cessazione per qualsiasi causa del presente trattamento, i dati personali saranno distrutti.

Art. 17

Il presente regolamento dovrà essere integrato, modificato e/o aggiornato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Art. 18

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine ed in applicazione alla disciplina del codice, si intende per :

- **“trattamento”** - tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta , la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- **“dato personale”** - qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- **“dati giudiziari”** - i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 202, n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- **“titolare del trattamento”** - l’Ente Comune di Narni, e per lui il Sindaco pro-tempore cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati;
- **“responsabile del trattamento”** - la persona fisica, preposta dal titolare del trattamento dei dati personali;
- **“incaricati del trattamento”** - le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- **“interessato”** - la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- **“comunicazione”** - il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **“diffusione”** - il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- **“dato anonimo”** - il dato che, in origine, a seguito di inquadratura , o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- **“blocco”** - la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- **“banca di dati”** - il complesso organizzato di dati personali formatosi presso il centro di gestione del sistema e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.